

# **STATUTO ASSOCIAZIONE**

## **"MAI + SOLE"**

### **Art. 1**

#### **Costituzione**

1. E' costituita con sede in Savigliano, Via Mussa, 16 l'organizzazione di volontariato avente la forma giuridica di associazione non riconosciuta denominata "MAI + SOLE", di seguito detta organizzazione , ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

### **Art. 2**

#### **Scopi**

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, esercente la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione, dando aiuto a chi si trova in gravi situazioni di disagio e di abbandono concretizzati nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) sostegno alle donne vittime di violenza, attraverso il rafforzamento delle azioni giuridiche di riconoscimento del diritto ad una vita libera dalla violenza, e di supporto socio-economico, facilitando l'emersione della domanda di aiuto ed intervento anche nelle situazioni di emergenza con specifiche misure adeguate ai contesti in cui la domanda emerge (ospedali, interventi di polizia, servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi);
- b) incentivazione delle reti di cooperazione, a livello locale, tra Centri Antiviolenza, Forze dell'ordine e Servizi Sociosanitari al fine di garantire il livello massimo di protezione e di sicurezza, oltre che una maggiore efficacia nelle azioni ed il cambiamento progressivo delle culture istituzionali sul tema;

- c) formazione continua, aggiornamento e formazione di base nei curricula di studio degli/le operatori/trici (tra cui medici, polizia, magistratura, infermieri, assistenti sociali, etc.) che intervengono nel percorso di emersione del problema (emergenza) e nel sostegno alle vittime di violenza;
- d) interventi di educazione nelle scuole dell'obbligo e superiori;
- e) campagne di sensibilizzazione a livello locale a mezzo stampa e televisione;
- f) messa a punto di strumenti di concertazione tra Regione ed Enti locali, per l'inserimento nelle programmazioni decentrate delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno.
- g) risorse per il finanziamento dei Centri Antiviolenza a livello regionale e locale;
- h) armonizzazione delle norme in un'ottica di contrasto alla violenza di genere e di sostegno alle vittime, congiuntamente a nuove disposizioni per garantire alle donne vittime di violenza l'assistenza legale gratuita;
- i) implementazione di un sistema di raccolta dati sul fenomeno, attraverso un osservatorio che possa non solo raccogliere i dati, ma anche fare scaturire azioni e miglioramenti delle strutture, dei servizi, delle comunità e della cultura e che promuova un processo di cambiamento rispetto al linguaggio utilizzato per comunicare o trattare la violenza contro le donne;

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà integrare la propria attività con quella di altri enti.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

L'associazione potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa agli scopi sopralencati, nei limiti della legge ed in particolare potrà:

- promuovere una cultura della solidarietà con incontri, convegni e corsi di formazione;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali anche di natura immobiliare necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

### **Art. 3 Aderenti**

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione alla organizzazione e la cui domanda è accolta dal consiglio direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
  - dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o al collegio arbitrale) (da indicare la scelta) il quale decide in via definitiva.

4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

**Art. 4**  
**Diritti e obblighi degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

**Art. 5**  
**Organi**

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente
- il collegio dei probiviri
- il collegio dei revisori dei conti

**Art. 6**  
**Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

7. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti ;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

## **Art. 7** **Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto dal numero di membri deciso nell'Assemblea precedente. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno cinque volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Perchè la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

## **Art. 8** **Presidente**

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 2.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

## **Art. 9** **Segretario**

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti;
  - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;
  - è a capo del personale

## **Art. 10** **Collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3. Esso giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

#### **Art. 11**

#### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

#### **Art. 12**

#### **Gratuità e durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese di missione, preventivamente autorizzate. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 13**

#### **Risorse economiche**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

#### **Art. 14** **Quota sociale**

1. La quota sociale a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 15** **Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### **Art. 16** **Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

#### **Art. 17** **Devoluzione del Patrimonio**

1. In caso di scioglimento , il Patrimonio dell'Associazione va devoluto ad altra Organizzazione di Volontariato di cui alla Legge 266/91

**Art. 18**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla Legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni , al D.Lgs 460/97 ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

( esente da bollo e da registro in forza dell'art. 8 legge 266/91 )